



TERAPIA - PREVENZIONE - FORMAZIONE
Scandicci - Firenze - Montepulciano
www.bambinimovimento.it
P.Iva 06478840488 - Via F. Gioli 5/11 Scandicci (FI)

STATUTO

Denominazione, sede, durata ed oggetto sociale

Art. 1) E' costituita una Società Cooperativa Sociale a responsabilità limitata ed a mutualità prevalente denominata "NPM Bambini in Movimento Società Cooperativa Sociale".

Art. 2) La Società cooperativa ha sede in Scandicci.

Essa potrà istituire:

- con deliberazione dell'assemblea dei soci, sedi secondarie in tutto il territorio dello stato;
- con deliberazione dell'organo amministrativo succursali, agenzie e rappresentanze in tutto il territorio dello stato.

Art. 3) La cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2070; potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea.

Art. 4) **La Cooperativa**, conformemente alla legge 381/91 e successive modificazioni ed integrazioni, ed ai sensi della Legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni, **non ha scopo di lucro**; suo fine è il **perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi** ai sensi dell'art. 1, lett. A) della legge 381/91 e successive modificazioni ed integrazioni ed ai sensi della Legge regionale 7 febbraio 1992, n.7 e successive modificazioni ed integrazioni.

La Cooperativa ha come scopo **il raggiungimento del massimo livello di benessere della popolazione infantile e delle famiglie del territorio in cui opera**; persegue il superamento del bisogno di salute nei bambini e negli adolescenti con disabilità dello sviluppo, nonché il benessere biopsicosociale del bambino, dell'adolescente e delle loro famiglie attraverso la proposta di **attività di prevenzione, di terapia e di riabilitazione nei settori educativo e sociosanitario**. Per lo svolgimento di tali attività si avvale principalmente del sapere e della **pratica**

neuropsicomotoria e collabora direttamente e indirettamente con professionisti, enti, aziende e organizzazioni che operano nei settori educativo e sociosanitario a favore dei soggetti in età evolutiva e delle famiglie. La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale e in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: **la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità**

rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con le istituzioni pubbliche. La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio-sanitario, economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente ed **integrare i propri interventi con le istituzioni pubbliche locali e regionali, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore**, su scala locale, nazionale e internazionale. La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie all'apporto dei soci - l'autogestione responsabile dell'impresa.

Considerato lo scopo mutualistico come sopra definito, la Cooperativa ha per oggetto lo sviluppo e la gestione delle seguenti attività:

- elaborazione e realizzazione di progetti e di interventi a carattere educativo e preventivo rivolti a bambini e adolescenti di età da 0 (zero) a 18 (diciotto) anni, volti alla **promozione della salute e alla prevenzione primaria e secondaria**, sia in ambito scolastico che extrascolastico, in autonomia o in collaborazione con professionisti, enti, aziende e organizzazioni che operano nei settori educativo e sociosanitario a favore dei soggetti in età evolutiva e delle famiglie;

- elaborazione e realizzazione di progetti e di **interventi a carattere preventivo e riabilitativo** volti al raggiungimento del benessere psicofisico e sociale della popolazione infantile e delle famiglie coinvolte, in autonomia o in collaborazione con professionisti, enti, aziende e organizzazioni che operano nei settori educativo e sociosanitario a favore dei soggetti in età evolutiva e delle famiglie;

- elaborazione e realizzazione di progetti/attività di **studio, di didattica, di ricerca specifica applicata e di consulenza**, nonché di interventi specifici rivolti a professionisti, enti, aziende e organizzazioni che operano nei settori educativo e sociosanitario a favore dei soggetti in età evolutiva e delle famiglie;

- offerta di servizi quali il **sostegno economico**, organizzativo e formativo, a professionisti, enti, aziende e organizzazioni che operano nei settori educativo e sociosanitario a favore dei soggetti in età evolutiva e delle famiglie, e che intendano avviare attività assimilate a quelle svolte dalla Cooperativa con l'obiettivo di ampliare la collaborazione sul territorio toscano e nazionale in un clima di cooperazione e non concorrenzialità;

- organizzazione di **manifestazioni culturali, congressi, seminari, corsi di formazione**, dibattiti, eventi e tutto quanto possa risultare di interesse e di utilità nel settore educativo e sociosanitario. La Cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità. Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di pari trattamento. La Cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvarrà, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci cooperatori, ed orienterà la propria gestione al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente così come individuati dalle norme di legge. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, i soci cooperatori instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione sul lavoro.

La Cooperativa, nei limiti e nel rispetto della mutualità prevalente, potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche di soggetti diversi dai soci. Allo scopo di meglio raggiungere detti obiettivi e di favorire il rafforzamento del movimento cooperativo e la diffusione dei principi della mutualità, la Cooperativa potrà, su delibera dell'Assemblea dei soci, consociarsi o partecipare ad altre Cooperative e aderire a Consorzi che si propongano finalità affini, connesse o complementari. Potrà altresì aderire ad una delle Associazioni Cooperative Nazionali di rappresentanza, tutela e assistenza e ad organizzazioni sindacali del settore. La società svolgerà la propria opera nei settori elencati nel rispetto della normativa di settore vigente in ciascuno di essi, con esclusione di ogni attività esclusiva o riservata per legge. La società potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie necessarie od utili al raggiungimento dello scopo sociale, queste ultime mai in via prevalente e con esclusione dell'esercizio nei confronti del pubblico, nel rispetto della legislazione di settore. Con riguardo alle operazioni mobiliari e finanziarie sono espressamente escluse quelle, esercitate nei confronti del pubblico, previste dal D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dal D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385.

Soci

Art. 5) Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Soci operatori

Possono essere soci persone di ambo i sessi, che abbiano compiuto il 18° anno di età, che esercitino arti o mestieri attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla cooperativa o che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possono partecipare attivamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo. Possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale, secondo quanto previsto dall'art. 14 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59. In nessun caso possono essere soci coloro che abbiano interessi diretti o indiretti in imprese identiche od affini a quella esercitata dalla cooperativa.

Soci volontari

Come consentito dall'art. 2 della Legge 381/1991, sempre che siano in possesso dei suddetti requisiti soggettivi di ammissione nella società cooperativa, possono inoltre far parte della cooperativa come soci volontari tutte quelle persone che desiderino prestare gratuitamente la loro attività finalizzata al perseguimento dello scopo sociale; detti soci non possono superare la metà del numero complessivo dei soci e sono iscritti in un'apposita sezione del libro soci. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Ai predetti soci può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la totalità dei soci.

Soci operatori in prova

Coloro che fanno richiesta di ammissione alla cooperativa possono essere ammessi in una categoria speciale, denominata dei "soci operatori in prova", in ragione dell'interesse alla loro formazione professionale (ovvero: al loro inserimento nell'impresa sociale), tenendo anche conto dello scopo mutualistico e delle esigenze di gestione della cooperativa, e dell'idoneità degli aspiranti soci a concorrere al raggiungimento degli scopi sociali. I requisiti prescritti per l'ammissione dei soci in prova sono i medesimi richiesti dalla legge e dal presente statuto per l'ammissione dei soci operatori. I soci ammessi

alla categoria speciale dei soci cooperatori in prova non possono in ogni caso superare la quota di un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

La deliberazione di ammissione stabilisce, per ogni socio in prova ed in relazione alle sue capacità e competenze, la durata del periodo di formazione o di inserimento nell'impresa, nonché i criteri e le modalità della formazione professionale; quest'ultima può essere disciplinata, in modo generale, da apposito regolamento. Durante il periodo di prova, i soci in prova hanno il diritto di intervenire alle assemblee sociali, ma hanno diritto di voto unicamente nell'assemblea annuale che approva il bilancio.

Art. 6) Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, data di nascita, residenza, cittadinanza e codice fiscale;
- b) l'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti dal precedente art. 5;
- c) l'ammontare, della quota secondo quanto previsto dalla legge e dal presente statuto, che si propone di sottoscrivere;
- d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, compresi i regolamenti interni.

Sulla domanda decide l'organo amministrativo, con deliberazione che deve essere comunicata all'interessato entro sessanta giorni dalla data di ricezione della domanda di ammissione e che, in caso di diniego, deve essere motivata. L'interessato, entro sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione del diniego, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea della Cooperativa. L'assemblea, se non appositamente convocata, delibera sulle domande non accolte alla prima successiva convocazione. L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei soci. La delibera di ammissione diventerà operante e sarà annotata nel Libro dei Soci dopo che da parte del nuovo socio ammesso saranno effettuati i versamenti di cui al successivo art. 7.

Art. 7) I soci ammessi sono obbligati:

- a) a versare, oltre all'importo della quota sociale, una somma da determinarsi dall'Assemblea per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato;
- b) a prestare la loro opera a favore della cooperativa, secondo le esigenze in atto, su direttiva dell'organo amministrativo;
- c) ad osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Recesso, decadenza, esclusione e morte

Art. 8) La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione, o morte.

Art. 9) Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che ha perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine personale o familiare, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. Le modalità ed il procedimento di recesso sono regolati dall'articolo 2532 del Codice Civile.

Art. 10) La decadenza è pronunciata dall'organo amministrativo nei confronti dei soci interdetti o inabilitati, di quelli che vengono trovati in una delle condizioni di incompatibilità previste dal precedente art. 5 e di quelli non in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente statuto; la disciplina della decadenza è analoga a quella prevista per le ipotesi di esclusione.

Art. 11) Oltre che nei casi previsti dalla legge, l'organo amministrativo può escludere il socio:

- a) che svolge attività in contrasto o concorrente con quella della società;

- b) che non osserva le disposizioni contenute nello statuto, o nel regolamento, oppure nelle deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
- c) che, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente gli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società. L'esclusione, con relativa motivazione, viene comunicata ai Soci mediante raccomandata A.R.. Oltre alla perdita della qualità di socio l'esclusione determina automaticamente la risoluzione del rapporto di lavoro dipendente eventualmente instaurato con lo stesso.

Art. 12) In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota a norma dell'articolo seguente. Essi dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione o atto notorio, comprovante chi sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.

Art. 13) Il socio receduto, decaduto od escluso e gli eredi o legatari del socio defunto, avranno il diritto al rimborso del valore nominale della quota di capitale e dell'eventuale sovrapprezzo pagato al momento dell'ammissione effettivamente versati, eventualmente e proporzionalmente ridotti delle perdite risultanti sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o il decesso. Il pagamento delle somme deve essere effettuato entro i centottanta giorni successivi all'approvazione del predetto bilancio. Le somme spettanti ai soci uscenti o agli eredi o legatari dei soci defunti, se non rimosse entro cinque anni dall'offerta, saranno devolute alla riserva legale.

Art. 14) La spesa per la Previdenza a favore dei singoli soci prevista dal D.P.R. 30/04/1970, n. 602 è a totale carico della cooperativa, nel rispetto della normativa oggi vigente.

Patrimonio sociale, quote ed esercizi sociali e bilancio

Art. 15) Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale, variabile, formato da un numero illimitato di quote ciascuna di valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti;
- b) dalla riserva legale, formata anche con le quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi, ed agli eredi dei soci defunti, e da quella ordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione e con le somme versate ai sensi dell'art. 2528, comma 2, C.C.;
- c) da eventuali riserve straordinarie;
- d) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;
- e) da qualunque liberalità che provenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.
- f) dal fondo destinato ai fini mutualistici formato con eventuali utili non distribuiti o avanzi di gestione. È fatto divieto di distribuire tra i soci le riserve sia durante la vita della società che al suo scioglimento.

Art. 16) La società ha facoltà di raccogliere, presso i propri soci e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, i fondi necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale. I finanziamenti dei soci, effettuati ai sensi del comma che precede, potranno essere anche infruttiferi.

Art. 17) Le quote non possono essere cedute senza l'autorizzazione preventiva dell'organo amministrativo ai sensi dell'articolo 2530 del Codice Civile e con le modalità previste nel medesimo articolo. Il socio che intende alienare, in tutto o in parte, la propria partecipazione deve comunicare all'organo amministrativo, con lettera raccomandata, oltre al prezzo pattuito per la cessione, le generalità dell'aspirante acquirente con l'indicazione specifica dei suoi requisiti personali ad essere ammesso come socio conformemente a quanto disposto nel presente statuto. L'organo amministrativo deve deliberare entro 60 giorni dalla ricezione della Raccomandata, deve comunicare le proprie decisioni al socio a

mezzo di Raccomandata e deve in caso di diniego, fornire adeguata motivazione. In caso di silenzio, decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione.

Art. 18) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede a norma di legge alla redazione del bilancio. Gli amministratori redigono, inoltre, le relazioni di cui agli articoli 2428 e 2429 del Codice Civile, indicando specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico. Gli avanzi di gestione, calcolati al netto di eventuali ristorni, ammissibili nei limiti di legge e proporzionali alla quantità e qualità degli scambi mutualistici, saranno così destinati:

- a) non meno del 30% al Fondo di Riserva Legale;
- b) il 3%, o quella misura minima prevista dalla legge, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- c) un dividendo ai Soci nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio e che non potrà superare, in ogni caso, la misura stabilita dall'articolo 2514, lettera a), ovvero l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- d) l'eventuale rimanenza sarà destinata ai fini mutualistici dall'assemblea.

L'assemblea può sempre deliberare, in deroga alle disposizioni del precedente comma, che la totalità degli avanzi netti di gestione venga devoluta ai fondi di riserva oppure che venga aumentata la quota destinata agli scopi di cui alla lett. d), detratte le quote di cui alle lettere a) e b). Tutte le riserve esistenti non sono ripartibili tra i soci durante la vita della società e, in caso di scioglimento, il patrimonio dovrà essere devoluto in conformità di quanto previsto dall'articolo 2514, lettera d), del Codice Civile.

Organi sociali

Art. 19) Gli organi sociali sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'organo amministrativo;
- c) l'organo di controllo, se obbligatorio per legge o se nominato dall'assemblea.

Art. 20) L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. L'avviso deve contenere l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove, purché in Italia), la data della prima e della eventuale seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima. Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e l'organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o l'organo di controllo, se nominato, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e di non opporsi alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. L'organo amministrativo potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria qui stabilita, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i Soci l'avviso di convocazione delle assemblee. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio. Qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano, l'assemblea ordinaria potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. In tali casi gli amministratori segnalano, nella relazione prevista dall'articolo 2428 del Codice Civile, le ragioni della dilazione. L'assemblea è inoltre

convocata tutte le volte che l'organo amministrativo lo ritenga necessario e negli altri casi previsti dalla legge.

Art. 21) L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci aventi il diritto di voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei soci presenti e/o rappresentati all'adunanza, salvi i diversi quorum e maggioranze previste dalla legge per ipotesi specifiche. In caso di modifica dello statuto, scioglimento anticipato o liquidazione della società e nomina dei liquidatori è necessario il voto favorevole di più della metà del numero complessivo dei soci. L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione o in sua assenza dal Vice presidente o dal consigliere più anziano come socio. All'inizio della seduta l'assemblea nomina un segretario ed eventualmente due scrutatori. Il verbale della seduta viene redatto dal segretario che lo sottoscrive insieme al presidente dell'assemblea; nei casi di legge il verbale deve essere redatto da un notaio.

Art. 22) L'assemblea:

- a) approva il bilancio e, ove fosse predisposto, anche il bilancio preventivo;
- b) procede alla nomina delle cariche sociali;
- c) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, agli eventuali componenti dell'organo di controllo, e le indennità di presenza; 4) approva o modifica i regolamenti previsti su proposta dell'organo amministrativo;
- d) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori;
- e) delibera su tutte le materie ad essa riservate dalla legge, tra le quali le modificazioni dello statuto e le operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Art. 23) Hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci e che non siano in mora con gli obblighi di versamento alla società; ciascun socio ha diritto ad un voto qualunque sia l'ammontare della quota posseduta. Il socio non può farsi rappresentare nelle assemblee se non da un altro socio. Ciascun socio non può rappresentare più di 5 (cinque) soci. Le deleghe di rappresentanza al voto debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali. Salvo diversa deliberazione dell'assemblea le votazioni di regola avvengono per alzata di mano.

Art. 24) La società può essere amministrata, alternativamente:

- a) da un amministratore unico;
- b) da un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente; i consiglieri sono rieleggibili anche per più volte e sono dispensati dal prestare cauzioni. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta l'anno, nonché tutte le volte nelle quali lo ritenga opportuno e tutte le volte nelle quali sia fatta domanda da almeno due Consiglieri. La convocazione è fatta via telefax o e-mail o raccomandata, da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei voti. A parità di voti, prevale il voto del Presidente. Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni, di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

- b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 25) Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito. Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea. Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, si applica l'articolo 2386 c.c.. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. L'assemblea può inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite dall'assemblea. In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.

Art. 26) L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società.

Art. 27) L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano di diritto al Vice Presidente.

Art. 28) In presenza dei presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., si applica la disciplina prevista dall'art. 2477 e quindi la Cooperativa procede alla nomina dell'organo di controllo, costituito da un solo membro effettivo, iscritto nell'apposito Registro dei revisori legali dei conti. Il sindaco unico dura in carica tre anni e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Egli è rieleggibile. Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.. Il sindaco unico deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Il sindaco unico esercita anche la revisione legale dei conti ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ. e della legislazione speciale in materia.

Scioglimento e liquidazione

Art. 29) In caso di cessazione della Società l'assemblea nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri. Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso del capitale versato e dei dividendi maturati, deve essere destinato ai fondi mutualistici ai sensi di legge, ed in particolare alle disposizioni di cui al D.lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni ed alla legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Disposizioni residuali

Art. 30) Il rapporto sociale fra la società cooperativa e i soci, nonché il funzionamento tecnico ed amministrativo, possono essere disciplinati da eventuali regolamenti interni redatti dall'organo amministrativo ed approvati dall'assemblea dei soci.

Art. 31) Per quanto non regolato dal presente statuto, la cooperativa è a mutualità prevalente e valgono le relative disposizioni legislative in materia e quelle concernenti la società a responsabilità limitata, nei limiti di cui all'articolo 2519 del Codice Civile.